

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

27 FEB. 2001

=====

ADDI' **27 FEB. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO & VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 280

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Norme per la costituzione della società regionale per l'informatica."



Oggetto : Proposta di legge regionale concernente . "Norme per la costituzione della società regionale per l'informatica"

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio e informatica:

Vista la deliberazione di Giunta regionale 1977 del 19.09.2000 con la quale è stato attuato l'indirizzo politico per la costituzione di un società che possa progettare e promuovere linee strategiche di funzionamento dell'intero ambito informatico prendendo in considerazione le opportunità di eventuali finanziamenti e strumenti messi a disposizione dalla regione, dal privato, dallo stato, o dagli enti locali;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 786/2000 con il quale è stata nominata una Commissione tecnica-amministrativa per individuare il complesso degli atti e strumenti necessari per la costituzione della suddetta Società nel più breve tempo possibile e nella strategia più idonea, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo-giuridico;

Preso atto del lavoro svolto dalla suddetta Commissione;

Considerato che occorre approvare la proposta di legge per la costituzione della suddetta Società, che diventa parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che con nota prot.5262 del 26.01.2001 si è chiesto al Dipartimento Economia e Finanza di istituire un apposito capitolo di spesa per far fronte alle spese di avvio della suddetta società;

Considerato che occorre procedere all'istituzione della società attraverso un'apposita legge regionale così come sancito sia dall'art.53 dello Statuto della Regione Lazio sia dall'art.32 punto 4 della L.r. 14/99;

Vista la Legge n.127 del 15.05.97;

tutto ciò premesso all'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Norme per la costituzione della società regionale per l'informatica", composta da n. 7 articoli e corredata dalla relazione illustrativa, facenti parte integrante della presente deliberazione.



ALLEG. alla DELIB. N. ²⁹⁰.....
DEL 27 FEB. 2001.....

Cum

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

NORME PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'
REGIONALE PER L'INFORMATICA

X

Atc

ART. 1

(Sistema informativo regionale)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione regionale, è istituito, in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni, il Sistema Informativo Regionale, di seguito denominato SIR, quale insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni della Regione, degli enti dipendenti regionali e degli enti locali nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali, pubblici e privati.

2. Il SIR assicura, altresì, l'accesso telematico dei cittadini, degli operatori e degli utenti alle informazioni ed ai servizi di competenza regionale, nonché il supporto informativo per la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese, di cui all'articolo 83 della l.r. 14/1999 e successive modificazioni, e per la gestione di analoghi procedimenti adottati in applicazione delle leggi di semplificazione amministrativa.

3. La realizzazione, l'organizzazione e la gestione del SIR sono affidate ad una società regionale d'informatica, la cui costituzione è promossa dalla Regione ai sensi dei successivi articoli.

Me

cu
A


ART. 2

(Promozione della costituzione della società regionale per l'informatica)

1. La Regione, per i fini di cui all'articolo 1, promuove, in conformità alle disposizioni dello Statuto regionale, la costituzione, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, di una società per azioni a prevalente capitale regionale, denominata Laziomatica S.p.A.

2. La partecipazione della Regione alla Laziomatica S.p.A. è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano che:

- a) possano partecipare alla società enti dipendenti regionali ed enti locali;
- b) l'ammontare del capitale sociale all'atto della costituzione sia pari a lire un miliardo, diviso in numero diecimila azioni del valore nominale di lire centomila ciascuna, delle quali il novantanove per cento siano sottoscritte dalla Regione e la rimanente quota sia sottoscritta da un ente dipendente regionale;
- c) successivamente sia comunque riservata alla Regione la titolarità di un numero di azioni non inferiore al cinquantuno per cento del capitale sociale, da mantenere anche in caso di aumento del capitale stesso;
- d) l'oggetto sociale sia coerente con le finalità di cui all'articolo 1 e consenta anche, in misura non preponderante, la fornitura di beni e servizi informatici agli enti dipendenti regionali, agli enti locali, nonché ad altri enti pubblici e privati che li richiedano;

Qu 

fcc

(segue articolo 2)

e) spetti alla Regione la facoltà, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, di nominare, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto regionale, un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa alla società.

3. La Regione è rappresentata nell'assemblea della Laziomatica S.p.A. dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente in materia di informatica, da lui delegato.

4. I rappresentanti della Regione negli organi sociali, sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

5. Il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'assessore competente in materia di informatica, da lui delegato, sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari alla partecipazione della Regione alla Laziomatica S.p.A., ivi compresa la sottoscrizione di eventuali patti parasociali relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

6. In attesa dell'espletamento delle procedure di nomina dei rappresentanti della Regione ai sensi del comma 2, lettera e), il Presidente della Giunta regionale, anche ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 2383, primo comma, e 2400, primo comma, del codice civile, provvede direttamente con proprio decreto, su proposta dell'assessore competente in materia di informatica, alla nomina dei rappresentanti provvisori, che restano in carica fino alla nomina di quelli definitivi.

FR

bu

ART. 3

(Rapporti fra Regione e Laziomatica S.p.A.)

1. L'affidamento alla Laziomatica S.p.A. della realizzazione, dell'organizzazione e della gestione del SIR è disciplinato con apposita convenzione, da stipularsi sulla base di specifici criteri determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve, comunque, prevedere:

- a) la successione della Laziomatica nei rapporti contrattuali in atto con i fornitori di beni e servizi informatici della Regione;
- b) il sostegno allo sviluppo dell'informatica della Regione, mediante la predisposizione di un censimento dei fabbisogni, la identificazione dei progetti prioritari e la predisposizione di un piano di iniziative, compatibili con le risorse finanziarie ed umane a disposizione, volte alla soddisfazione dei fabbisogni medesimi;
- c) il coordinamento tecnico ed operativo dei dati della Regione, degli enti dipendenti regionali e degli enti locali, attraverso lo scambio di informazioni e conoscenze, per la standardizzazione delle procedure;
- d) la formazione e l'aggiornamento del personale per l'utilizzo di tecniche e servizi informatici;
- e) lo sviluppo e la gestione di tecniche automatizzate e di reti e sottoreti;

bu



Fon

(segue articolo 3)

- f) lo sviluppo della ricerca e della formazione rivolte alle esigenze della pubblica amministrazione regionale e locale ed alla connessa crescita dell'imprenditorialità operante nel Lazio.

Faci.

On



ART. 4

(Scelta dei contraenti)

1. Ai fini della realizzazione di lavori, forniture e servizi informativi di interesse regionale che non sia in grado di effettuare direttamente, la Laziomatica S.p.A. opera in qualità di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi e per gli effetti della vigente normativa comunitaria e statale in materia di appalti di lavori pubblici, appalti pubblici di forniture e appalti pubblici di servizi.



ART. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'applicazione della presente legge è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 il capitolo n.....denominato: "Oneri per lo sviluppo dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione regionale. Spese di costituzione e partecipazione della Regione al capitale sociale della Laziomatica S.p.A.", con una dotazione di competenza e di cassa di lire.....

Lu 

Lu

ART: 6

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

- a) la legge regionale 24 luglio 1990, n. 83;
- b) l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1999, n.16;
- c) l'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38.

2. Le abrogazioni di cui al comma 1 hanno effetto dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 3.


Flw

Flw

ART. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Ca

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**NORME PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'
REGIONALE PER L'INFORMATICA**

Analisi della situazione attuale

Il sistema informativo della Regione Lazio copre attualmente gli aspetti gestionali e contabili dell'Amministrazione (quali ad esempio contabilità, bilancio, personale, medicina generale).

Recentemente la Regione ha anche realizzato un sito Internet istituzionale, a contenuti prevalentemente informativi, che può essere definito di "prima generazione", e ha realizzato la Rete informatica della Regione, basata su architettura RUPA (Rete unitaria della Pubblica Amministrazione) e pertanto denominata RUPAR.

Sotto l'aspetto tecnologico - escluse le componenti RUPAR - l'attuale sistema informativo risente di una impostazione architeturale che non ha ancora recepito né le recenti piattaforme basate sulla gestione dei processi aziendali reingegnerizzati (ERP), né quelle più aperte all'uso diffuso delle tecnologie Internet.

Gli obiettivi strategici ed operativi della Società

La Regione Lazio ha inteso dare un nuovo impulso allo sviluppo della informatica regionale, ponendosi l'obiettivo di costituire una Società, che operi attraverso la realizzazione di progetti evolutivi e persegua obiettivi strategici di più lungo periodo, e consenta modalità di intervento più rapido ed efficace pur nell'ambito di un sistema di controllo completamente governato dalla Regione

Tra i progetti da realizzare, in particolare, possono essere citati quelli di competenza della Regione nell'ambito del Piano d'azione del Governo Italiano per l'e-government.

Questo piano, elaborato dal Governo, d'accordo con la Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali, identifica tre obiettivi generali relativi al miglioramento della Pubblica Amministrazione, attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione:

- migliorare l'efficienza operativa interna delle Amministrazioni;
- offrire ai cittadini e alle imprese servizi integrati e non più frammentati secondo le competenze dei singoli enti di governo;
- garantire a tutti l'accesso telematico alle informazioni e ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

All'azione organizzativa, deve però essere affiancata una azione a livello politico ed amministrativo, perché venga creato un quadro di riferimento di collaborazione tra le Amministrazioni pubbliche del territorio laziale, attraverso la approvazione concertata di un "Piano regionale per l'e-government".

Struttura della Società

La Società sarà sostanzialmente una società di progettazione, di comando e di controllo del sistema, di supporto agli utenti, mentre le fasi attuative saranno affidate, con le stesse norme che regolano degli appalti pubblici, a soggetti esterni

La gestione dei servizi infrastrutturali sarà invece effettuata dalla Società, attraverso un Centro tecnico di gestione della rete, che, in particolare, comprenderà un Centro per la sicurezza della rete.

Le modalità di costituzione della Società prevedono, nella fase iniziale, il conferimento alla stessa di tutte le risorse tecnologiche (hardware, software di base) e dei programmi applicativi attualmente afferenti ai centri di costo dell'Area Informatica.

Al personale dell'Area informatica sarà offerta l'opzione di trasferirsi nella nuova Società, con modalità che saranno concordate con i dipendenti e con le organizzazioni sindacali

La Regione eserciterà il proprio controllo attraverso il Consiglio di Amministrazione della Società, fissando gli obiettivi strategici che la Società dovrà perseguire.

Le funzioni di raccordo tra Regione e Società saranno affidate all'Area Informatica, rimodulata e ristrutturata, che collaborerà con la Società per la definizione dei suoi piani in coerenza con le politiche e gli indirizzi generali della Regione.

Aspetti economici

Le fonti principali di ricavo della Società sono i contratti di servizio e di sviluppo su commessa, attivati con la Regione, ed eventuali contratti derivati da consulenza e servizi, forniti a organismi regionali dotati di propria autonomia gestionale e operativa, o ad altri enti pubblici del territorio. L'acquisizione di queste commesse assume la doppia valenza, sia di una economia di scala e di ottimizzazione dei costi sia di una migliore uniformità e interoperabilità delle procedure e dei servizi su scala regionale.

Altre fonti di proventi economico-finanziario potranno essere gli stanziamenti governativi per l'e-government e l'accesso ai fondi europei strutturali e di ricerca.

Il piano economico-finanziario ipotizzato prevede che i ricavi per prestazioni siano equivalenti agli stanziamenti della Regione per le attività informatiche, ai quali si aggiungono il rimborso dei costi del personale trasferito alla Società e delle spese generali, non più sostenute dalla Regione.

A partire dal secondo anno, la Società potrà effettuare investimenti nello sviluppo di nuovi progetti il cui recupero, per prestazioni a terzi, potrà iniziare dal terzo anno di attività.

Il personale della Società sarà inizialmente di 34 dipendenti, per passare a 68 dipendenti nel 2002 ed arrivare a 75 nel 2003.

Con queste ipotesi, l'andamento economico complessivo della società è sostanzialmente positivo.


La proposta legislativa

Con la proposta di legge in esame la Giunta regionale intende dare attuazione all'articolo 32 della legge regionale 6 agosto 1999, n.14 e successive modificazioni, il quale prevede l'attivazione di un Sistema informativo regionale che sia in grado di assicurare un valido supporto per il migliore svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, degli enti dipendenti e degli enti locali nonché l'accesso telematico dei cittadini, degli operatori e degli utenti alle informazioni ed ai servizi della Regione stessa, demandando, altresì, la relativa realizzazione, organizzazione e gestione ad una società per azioni a prevalente partecipazione regionale.

La proposta di legge è particolarmente snella, essendo composta di sette articoli.

L'articolo 1 istituisce il nuovo Sistema Informativo Regionale (SIR) tenendo conto della evoluzione verso i sistemi di rete aperti sul territorio e della evoluzione dell'e-government, e ne affida la realizzazione organizzazione e gestione ad una Società per azioni la cui costituzione è promossa dalla Regione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dai successivi articoli.

L'articolo 2 disciplina la promozione della costituzione della Società regionale per l'informatica, denominata Laziomatica S.p.A., stabilendo, in particolare, ai fini della partecipazione della Regione, che il relativo statuto preveda alcune disposizioni le quali garantiscano la coerenza dell'oggetto sociale con la finalità indicata all'articolo 1 e assicurino alla Regione la titolarità delle azioni in misura pari al 99%, nella fase iniziale, e al 51%, successivamente, del capitale sociale sottoscritto, nonché la nomina di un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla quota di partecipazione regionale. L'articolo inoltre stabilisce che i rappresentanti della Regione negli organi societari siano tenuti all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale e, per evitare che le lungaggini procedurali relative alla nomina di tali rappresentanti, riservata al Consiglio regionale dall'articolo 54 del vigente Statuto, ritardino la costituzione della società, autorizza il Presidente della Giunta regionale a nominare rappresentanti provvisori da indicare in sede di stipula dell'atto costitutivo.



bu

L'articolo 3 tratta dei rapporti tra Laziomatica e Regione, rinviando la regolamentazione dell'affidamento dell'incarico di realizzare, organizzare e gestire il SIR ad una specifica convenzione, da stipularsi sulla base di criteri che saranno determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale.

L'articolo stabilisce che la convenzione debba comunque prevedere, in particolare: la successione della Società nei rapporti contrattuali in atto tra Amministrazione regionale e fornitori di beni e servizi informatici; il sostegno allo sviluppo dell'informatica della Regione, mediante la predisposizione di un censimento dei fabbisogni, la identificazione dei progetti prioritari e la predisposizione di un piano di iniziative compatibili con le risorse finanziarie ed umane a disposizione; il coordinamento tecnico ed operativo dei dati della Regione, degli enti dipendenti e degli enti locali, attraverso lo scambio di informazioni e conoscenze per la standardizzazione delle procedure; la formazione e l'aggiornamento del personale per l'utilizzo di tecniche e servizi informatici.

L'articolo 4 stabilisce che la Laziomatica è "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria e statale, ai fini della realizzazione di lavori, forniture e servizi informativi automatizzati di interesse regionale che non sia in grado di effettuare direttamente.

L'articolo 5 detta le disposizioni finanziarie relative alla costituzione della Laziomatica.

L'articolo 6 elenca le leggi e le disposizioni regionali da abrogare, in quanto incompatibili con la proposta di legge, prevedendo, peraltro, che l'abrogazione abbia effetto a decorrere dalla stipula della convenzione con la quale viene affidato alla Laziomatica la realizzazione, l'organizzazione e la gestione del nuovo SIR.

L'articolo 7 prevede la dichiarazione d'urgenza che consente alla legge regionale di entrare in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'L' and 'C'.